

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, comma 2 e l.r. 30 ottobre 2000, n. 19, art. 3. Dichiarazione dello stato di emergenza. Partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'azione di soccorso connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina. Impegno di spesa

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO ALLA
PROTEZIONE CIVILE, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Decisione

1. È dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64 e per le motivazioni illustrate, a decorrere dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2022, al fine di fronteggiare la grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
2. Sono autorizzati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 30 ottobre 2000, n. 19, nell'ambito degli interventi di solidarietà internazionale, gli interventi di soccorso da parte della Protezione civile della Regione, anche con l'apporto del Volontariato di protezione civile, che di seguito si descrivono:
 - realizzazione di punti di distribuzione di generi di prima necessità ai profughi in arrivo ai valichi di frontiera;
 - individuazione di un Hub presso la Sede della Protezione civile della Regione di Palmanova per la raccolta di farmaci e attrezzature sanitarie da inviare in località definita dal Dipartimento di Protezione civile a ridosso del confine ucraino;
 - gestione dei corridoi umanitari per bambini e malati oncologici mediante mezzi di trasporto dalla frontiera con l'Ucraina ai centri specializzati della Regione con l'assistenza anche dei Volontari di Protezione civile;
 - allestimento di un campo per l'accoglienza nella zona a confine con l'Ucraina e conseguente acquisto e trasporto delle relative attrezzature;
 - realizzazione di ogni altra attività necessaria al soccorso e all'accoglienza di profughi dall'Ucraina.
3. Per la realizzazione delle iniziative sopra descritte sono autorizzate le seguenti attività:
 - a) l'effettuazione di tutti gli interventi indispensabili al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza sopra richiamata;
 - b) il ricorso a procedure di somma urgenza da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili per la

fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;

c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;

d) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dalla data odierna e per tutta la durata dell'emergenza, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dall'art. 9, c. 2, della l.r. n. 64/1986;

e) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986;

f) il rimborso delle spese di carburante e di pedaggi autostradali ai Comuni e alle Associazioni di volontariato di protezione civile.

4. È impegnata la spesa complessiva di Euro 500.000,00.- sui seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, nell'ambito della Missione 11 – Soccorso civile – Programma 2 – Interventi a seguito di calamità naturali – Titolo I - Spese Ordinarie:

- capitolo 62000 -Spese correnti per interventi urgenti di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali (l.r. n. 19/2000 - art.3) acquisto di altri beni di consumo - PdC 1.03.01.02.000 - altri beni di consumo, per l'importo di Euro 270.000,00.-;

- capitolo 62001 -Spese correnti per interventi urgenti di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali (l.r. n. 19/2000 - art.3) - PdC 1.03.02.99.000 - altri servizi diversi n.a.c., per l'importo di Euro 100.000,00.-;

- capitolo 62002 -Spese correnti per interventi urgenti di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali (l.r. n. 19/2000 - art.3) - PdC 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali, per l'importo di Euro 10.000,00.-;

- capitolo 62003 - Spese correnti per interventi urgenti di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali (l.r. n. 19/2000 - art.3) - trasferimenti correnti a imprese private, per l'importo di Euro 10.000,00.-;

- capitolo 62004, che si istituisce con il presente provvedimento, avente la denominazione "Spese correnti per interventi urgenti di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali (l.r. n. 19/2000 - art.3) Pdc 1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali, per l'importo di Euro 10.000,00.-;

- capitolo 62500, che si istituisce con il presente provvedimento, avente la denominazione "Spese d'investimento per interventi urgenti di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali (l.r. n. 19/2000 - art.3) - acquisto di attrezzature - PdC 2.02.01.05.000 – Attrezzature, per l'importo di

Euro 100.000,00.-.

5. Di dare atto che la spesa pari ad Euro 20.000,00. relativa agli oneri straordinari sul capitolo 16241 delle uscite - PdC U 1.04.01.04.000 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione, è posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 55/2022.

6. Di demandare al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione dell'autorizzazione di spesa disposta con il presente provvedimento e l'eventuale ridenominazione dei capitoli di spesa in base alle effettive esigenze derivanti dall'iniziativa in argomento.

7. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis della l.r. n. 19/2000.

Atti presupposti

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in seguito alla crisi in Ucraina e per assicurare il concorso dello Stato italiano alle iniziative di protezione civile a supporto della popolazione colpita, anche attraverso interventi straordinari ed urgenti.

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 di dichiarazione di un ulteriore stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, per assicurare l'accoglienza in Italia della popolazione ucraina in fuga dal proprio Paese.

Nota del 26 febbraio 2022 del Ministero della Salute, con la quale si invita il Dipartimento di Protezione civile ad attivarsi presso le Regioni e le PPAA per individuare la eventuale disponibilità a cedere a scopo umanitario i materiali ed i farmaci come da elenco allegato alla nota stessa.

Nota del 27 febbraio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile con la quale si fa richiesta di farmaci e altro materiale sanitario alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per l'emergenza Ucraina, confidando nella consueta collaborazione che le Regioni e Province Autonome forniscono nelle attività di protezione civile e per i connessi profili sanitari per favorire le procedure finalizzate alla donazione del materiale eventualmente disponibile e il trasporto ai centri logistici che saranno successivamente individuati e comunicati.

Motivazione

A seguito dell'evolversi della situazione in Ucraina e sulla richiesta di assistenza umanitaria e per la necessità che gli aiuti abbiano un canale ben determinato e rappresentato dal sistema di Protezione civile si rende necessario provvedere all'avvio e al coordinamento di tutte le attività, nonché assicurare l'accoglienza in Italia di cittadini ucraini in fuga dal proprio Paese.

Pertanto, si ritiene necessario dichiarare lo stato di emergenza regionale, autorizzare l'attività di soccorso alla popolazione dell'Ucraina, autorizzando la relativa spesa sul Fondo per la protezione civile.

Riferimenti normativi

- L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, relativa alla Fondo fuori bilancio per la protezione civile;
- l.r. 30 ottobre 2000, n. 19, recante "Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale", ed in particolare l'articolo 3 (*Interventi di emergenza*):

- comma 1, ai sensi del quale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione è autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionali mediante:

a) l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;

b) l'assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;

c) la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant'altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita.

- comma 1 bis, ai sensi del quale in caso di urgenza, nonché nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale.

- comma 2 ove si prevede che gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile.

- L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

- Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

- art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

- Art. 3 del Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 14 riguardante Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

dott. Riccardo Riccardi

PER L'INTESA:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
-dott. Massimiliano Fedriga -